



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 22

di data 17 ottobre 2022

Oggetto: Individuazione ed assegnazione delle posizioni di area direttiva, ANNO 2022 (C.C.P.L. dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed accordo di settore 08.02.2011 e ss.mm.).

<p>L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di ottobre alle ore 13.45, il Presidente Claudio Mimiola, nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/> <p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>17 ottobre 2022</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>27 ottobre 2022</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini</p>
---	--

OGGETTO: Individuazione ed assegnazione delle posizioni di area direttiva, ANNO 2022 (C.C.P.L. dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed accordo di settore 08.02.2011 e ss.mm.).

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Segretario Reggente della Comunità (rif. Decreto n. 28 del 30.03.2022), in collaborazione con l'Ufficio Personale, sulla base degli indirizzi che sono stati precedentemente condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato.

Dato atto che l'indennità per area direttiva è disciplinata dagli articoli agli artt. 127 *Indennità per area direttiva* e Art. 128 *Conferimento e revoca dell'indennità per area direttiva* del C.C.P.L. 2016 - 2018 di data 01.10.2018, mentre per la specifica normativa applicabile si rimanda alla apposita contrattazione di settore (accordo 08.02.2011, artt. 10 e 11), come da ultimo modificata con l'accordo di settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 01.10.2018, dagli artt. 3 e 5.

Preso attento esame dei relativi criteri generali complessivamente risultanti alla data attuale e degli elementi che devono essere presi in considerazione per l'attribuzione e differenziazione.

Ricordato in merito quanto segue:

- le disposizioni contrattuali vigenti vedono la sostanziale invarianza dello stipendio tabellare iniziale, che viene erogato sulla base del fattore di riferimento costituito dalla presenza in servizio, in correlazione alla categoria professionale rivestita ed alle relative maggiori o minori competenze e responsabilità che sono ad essa collegate, come dalla relativa "declaratoria professionale";
- in alternativa agli adeguamenti tabellari ed agli automatismi, viene invece prevista e favorita la costituzione di apposite indennità, con l'obiettivo di compensare lo svolgimento di quelle attività che richiedano particolare impegno o che siano valutate di particolare rilevanza per l'Ente. Tali indennità devono essere attribuite in relazione ai parametri di valutazione che vengono predeterminati contrattualmente (specializzazione, autonomia, complessità, ecc.);
- l'individuazione ed assegnazione delle posizioni di area direttiva, per il personale in possesso dei requisiti di legge necessari, risulta quindi disciplinata e vincolata a quanto disposto in merito dalle disposizioni contrattuali vigenti e la relativa attribuzione, in presenza delle condizioni necessarie che sono stabilite dalla norma, costituisce preciso obbligo per l'Amministrazione;
- l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto il 08.02.2011, come oggi risultante a seguito delle modifiche che sono state introdotte con il nuovo accordo di settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 01.10.2018, all'art. 10 comma 7. stabilisce puntualmente le modalità per la quantificazione del fondo e della conseguente spesa complessiva, che deve essere prevista obbligatoriamente nel bilancio annuale di previsione della Comunità;
- viene infatti stabilito che *"Il fondo è costituito moltiplicando il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato per gli importi pro capite previsti in colonna B della successiva tabella A; i dipendenti da considerare sono inquadrati in categoria C livello evoluto e D, in servizio al 1° giugno dell'anno precedente a quello di competenza del fondo, esclusi gli incaricati di posizione organizzativa. Per gli enti con meno di 400 dipendenti il fondo viene adeguato al numero dei dipendenti in servizio al 1 gennaio dell'anno di competenza del fondo, qualora tale numero si sia modificato rispetto al numero dei dipendenti già considerati ai fini della costituzione del fondo"*;
- la tabella "A" citata risulta oggi modificata in aumento, come dall'art. 5 dell'accordo 01.10.2018, per quanto riguarda lo "Stanziamiento spesa pro capite";
- il fondo così calcolato e che deve essere costituito e ripartito in conformità ai criteri e parametri sopra richiamati, ammonta per l'anno 2022 a complessivi € 56.560,00;
- l'accordo di settore 08.02.2011, come oggi risultante a seguito delle modifiche che sono state introdotte con il precedente accordo di settore 01.10.2018, all'art. 10 comma 6. stabilisce inoltre che *"L'importo complessivamente erogato, fatti salvi gli aumenti ai sensi del precedente comma 3, non può superare per ciascuna amministrazione il totale del fondo calcolato ai sensi del successivo comma 7; l'importo massimo pro-capite attribuito non può mai superare, così come previsto dall'art. 121 del CCPL 20 ottobre 2003 e s.m., € 6.000,00, ciò anche in presenza di maggiorazione riconosciuta ai sensi del precedente comma 3. L'indennità di coordinamento di equipe professionale di cui al comma 4 dell'art. 104 del CCPL 20 ottobre 2003 e s.m. viene*

riconosciuta, se spettante, nell'indennità di area direttiva anche in deroga al suddetto importo massimo di € 6.000,00."

Ricordato inoltre che l'articolo 10 "Indennità per area direttiva" dell'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni, di data 08.02.2011, prevede:

- al comma 3, che "Qualora l'incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnano l'ente verso l'esterno, il valore del punto di pesatura viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 e il 100%. (...);
- al comma 4, che "L'attribuzione delle deleghe per la gestione dei PEG e degli atti programmatici di indirizzo, . . . , costituisce elemento di valutazione aggiuntivo della pesatura dell'area direttiva" secondo quanto previsto dal comma 3 sopra citato.

Precisato che:

- l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Unioni di Comuni, di data 10.01.2007, all'articolo 11 "Indennità per area direttiva" comma 3, ha introdotto il criterio della pesatura del punto, poi confermato dalla successiva normativa;
- l'aumento percentuale del valore di pesatura è stato inizialmente applicato adottando tali criteri già a partire dall'anno 2006, con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 121/2007 (poi confermati per il 2007 con la deliberazione n. 136/2007 e sempre successivamente, da ultimo per l'anno 2021 come da decreto del Commissario n. 128 del 20.12.2021), come segue:

- scaglione da € 1,00 a € 500.000,00 impegnati (*)	50%
- scaglione da € 500.001,00 a € 2.000.000,00 impegnati	70%
- scaglione da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00 impegnati	80%
- scaglione da € 4.000.001,00	90%.

(*) Il riferimento all'importo effettivamente impegnato nell'anno è risultato necessario rispetto al dato della semplice previsione di bilancio, posto che in alcuni casi potrebbe risultare diversa rispetto a quanto poi effettivamente gestito, come risultante dai dati contabili al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Detto criterio risulta conforme alla previsione normativa vigente anche per l'anno in corso ed è adeguato rispetto alla frazione di bilancio che viene effettivamente gestita dal personale interessato, in quanto:

- la percentuale per il 1° livello è pari al 50%, con uno scarto significativo di 40 punti percentuali tra il minimo ed il massimo previsti;
- il criterio individuato tiene conto delle responsabilità generali comunque derivanti dalla gestione di bilancio e della necessità di aggiornamento anche in materia contabile, pure nel caso di gestioni finanziarie di minore entità – ma comunque sempre nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, sempre comportanti significative responsabilità ed impegno, così come dell'assegnazione di funzioni che impegnino l'ente verso l'esterno, così come previsto dal c. 3 art. 10 del citato accordo 08.02.2011.

Preso atto che attualmente non è ancora possibile accertare in via definitiva i dati contabili e finanziari degli importi di bilancio 2022 che saranno effettivamente impegnati dalle singole figure professionali interessate, al fine dell'aumento percentuale del valore di pesatura vengono presi a parametro le previsioni di spesa dell'anno in corso, fatta salva verifica definitiva a chiusura d'esercizio, ai fini della quantificazione finale degli importi che dovranno essere effettivamente corrisposti.

In tale contesto complessivo, è stata anche effettuata una verifica generale delle competenze e delle responsabilità effettivamente in essere per l'anno in corso, con le diverse complessità connesse, ponendo attenzione per la effettiva equiparazione dei dipendenti, a parità di condizioni/mansioni svolte, individuandosi di conseguenza gli aggiornamenti che sono ritenuti necessari e quindi predisponendo, in conformità alle valutazioni ed agli indirizzi formulati precedentemente dall'Amministrazione, la parametrizzazione come da tabella "A" presentata in visione, la quale si ritiene congrua e meritevole di approvazione.

Valutato necessario prevedere l'attribuzione dell'indennità in esame per tutto il personale come meglio individuato nell'allegato "A", in quanto è stata accertata l'effettiva sussistenza dei parametri

di riferimento necessari come individuati dalla norma sopra richiamata (in tale contesto, con i Servizi/uffici della Comunità competenti è stata fatta apposita ricognizione della situazione organizzativa, con gli adempimenti/responsabilità che sono nell'effettiva competenza individuale).

Valutato inoltre che l'accordo di settore 08.02.2011, come oggi risultante a seguito delle modifiche che sono state introdotte con il nuovo accordo di settore 01.10.2018, all'art. 10 comma 6. stabilisce inoltre che "L'indennità di coordinamento di equipe di cui al comma 4 dell'art. 104 del CCPL 20 ottobre 2003 e s.m. viene riconosciuta, se spettante, nell'indennità di area direttiva anche in deroga al suddetto importo massimo di € 6.000,00".

In particolare sono stati valutati tutti i parametri rilevanti individuati dalla norma e, sinteticamente:

A). per l'assegnazione dei punteggi:

- specializzazione necessaria; discrezionalità, autonomia e complessità del processo decisionale; svolgimento di funzioni che impegnino l'ente verso l'esterno, ecc.;
- responsabilità di uffici caratterizzati da particolare complessità / diversità della normativa di riferimento, anche con il coordinamento – supervisione di altre figure professionali ovvero sostituto del Responsabile di risultato;
- responsabilità del coordinamento – supervisione di dipendenti in numero significativamente superiore al caso sopra specificato, con le conseguenti particolari complessità derivanti;
- responsabilità per singole normative o fattispecie e/o LL.PP. di settore, particolarmente rilevanti per l'Ente, in particolare quando non titolari del coordinamento – supervisione di altre figure professionali;

B). per l'attribuzione dell'aumento percentuale del punto di pesatura alle figure assegnatarie di delega per la gestione del P.E.G. (art. 10 accordo di settore 08.02.2011):

- i criteri percentuali collegati agli scaglioni della previsione di spesa del bilancio 2022, come sopra meglio specificato.

Considerato che:

- in base all'art. 29 "Trattamento normativo ed economico del personale a tempo parziale", c. 2 del C.C.P.L. 2016 - 2018 "La retribuzione, anche accessoria, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa,";
- in base all'art. 11 "Conferimento e revoca dell'indennità per area direttiva" dell'accordo di settore del 08.02.2011 "L'indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito".

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. ii. «Norme in materia dell'Autonomia del Trentino»;
- la legge Provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3;
- il vigente Regolamento Organico per il personale dipendente approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 13 del 11.12.2000;
- il C.C.P.L. 2016-2018 del personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 01.10.2018 e ss.mm. e ii.;
- l'Accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 e ss.mm. e ii..

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di determinare per l'anno 2022 le posizioni di area direttiva per l'esercizio finanziario 2022, come specificato nella tabella che si allega al presente provvedimento sub "A", a formarne parte integrante e sostanziale, comprensiva dei criteri generali per l'attribuzione degli importi spettanti, con riferimento alla previsione di cui all'art. 11 dell'accordo di settore 08.02.2011;
2. di dare atto che l'importo effettivamente da corrispondere ai dipendenti che risultino per l'anno 2022 in servizio a part time definitivo o provvisorio, dovrà essere rapportato al relativo monte orario settimanale di servizio (art. 29, c. 2 del C.C.P.L. 2016 – 2018);
3. di stabilire che con separato provvedimento si provvederà all'impegno della spesa massima teorica conseguentemente derivante dal presente decreto per l'anno in corso;

4. di demandare al Responsabile di attività l'adozione degli atti necessari derivanti dal presente provvedimento, quali in particolare l'impegno della spesa e la successiva liquidazione dell'indennità, previa verifica definitiva degli importi 2022 effettivamente gestiti, comprensivi delle modificazioni attuative che si rendessero necessarie a consuntivo sulla base delle risultanze effettive che saranno riscontrate;
5. di dare informazione del presente provvedimento ai dipendenti interessati, nonché alle OO.SS. di categoria, secondo quanto previsto dall'art. 9 *Informazione*, c. 3/g *Distribuzione delle indennità* del C.C.P.L. 2016 – 2018 sottoscritto il 01.10.2018;
6. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
7. di precisare inoltre che avverso il presente decreto, inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, per ogni eventuale controversia individuale è ammessa da parte del contro interessato la presentazione di ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D. L.gsl. 30.03.2001 n. 165.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini